



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/05/2022.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

INDICE

ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2 ALIQUOTE E TARIFFE	
ART. 3 EFFICACIA DELLE DELIBERE E DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI I TRIBUTI COMUNALI	
ART. 4 RAPPORTI CON GLI UTENTI	
ART. 5 TUTELA DEI DTI PERSONALI	
ART. 6 AGEVOLAZIONI FISCALI E TARIFFARIE	
ART. 7 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	
ART. 8 FORME DI GESTIONE	
ART. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	
ART. 10 SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	
ART. 11 MODALITA' DI RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI	
ART. 12 SCADENZE DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	
ART. 13 MINIMI RISCOUOTIBILI	
ART. 14 ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE	
ART. 15 AVVISO BONARIO DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
ART. 16 MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO	
ART. 17 AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
ART. 18 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	
ART. 19 RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE	
ART. 20 COSTI DEL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO	
ART. 21 INGIUNZIONI EMESSE IN RELAZIONE AD ATTI NOTIFICATI PRIMA DEL 2020	
ART. 22 NOTIFICA A MEZZO PEC DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
ART. 23 RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA	
ART. 24 COMPENSAZIONE	
ART. 25 DILAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO	
ART. 26 INTERESSI SULLE ENTRATE LOCALI	
ART. 27 INTERESSI MORATORI	
ART. 28 RIMBORSI	
ART. 29 VERSAMENTO DI SOMME A COMUNE DIVERSO DAL DESTINATARIO	
ART. 30 CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE	
ART. 31 CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI	
ART. 32 POTENZIONAMENTO DEGLI UFFICI ENTRATE COMUNALI E INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE	
ART. 33 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE	
ART. 34 PROCEDURA DI RECLAMO/MEDIAZIONE	
ART. 35 CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE	
ART. 36 OGGETTO E SCOPO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 37 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
ART. 38 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	
ART. 39 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO	



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

ART. 40 ACQUIESCENZA DEL CONTRIBUENTE ALL'INVITO FORMULATO DA PARTE DEL COMUNE.....

ART. 41 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE.....

ART. 42 COMPARIZIONE DEL CONTRIBUENTE

ART. 43 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....

ART. 44 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

ART. 45 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

ART. 46 RIDUZIONE DELLA SANZIONE.....

ART. 47 OGGETTO E SCOPO DELL'AUTOTUTELA

ART. 48 RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE.....

ART. 49 ANNULLAMENTO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

ART. 50 RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

ART. 51 REVOCA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO

ART. 52 CRITERI DI PRIORITA'

ART. 53 CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME.....

ART. 54 AUTOTUTELA IN PENDENZA DI GIUDIZIO

ART. 55 MODALITA' APPLICATIVE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

ART. 56 RAVVEDIMENTO OPEROSO PARZIALE.....

ART. 57 OGGETTO E SCOPO DELL'INTERPELLO

ART. 58 MODALITA' APPLICATIVE DELL'INTERPELLO

ART. 59 MODALITA' APPLICATIVE DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 60 NORME FINALI



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato dal Comune di Pont-Saint-Martin (AO), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), e dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì disposizioni di riferimento la L.C. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), il D.lgs. 20 novembre 2017 n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) e le relative norme di attuazione dettate dalla Regione, la L.R. 5 agosto 2014 n. 6 in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta, la L. 27 luglio 2000 n. 212 recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina in via generale le modalità di versamento, accertamento e riscossione coattiva/forzata delle entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
4. Le disposizioni del regolamento sono altresì volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.
5. Non formano oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative, a fronte di quanto disposto dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
6. Al di fuori dei tre limiti richiamati al comma precedente, le disposizioni di leggi vigenti si applicheranno per quanto non regolamentato dall'Ente locale, assumendo la funzione di diritto comune finalizzato a disciplinare gli aspetti sui quali il Comune non sia intervenuto con una propria specifica disciplina, a condizione che le disposizioni regolamentari siano adottate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
7. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano esse di carattere tributario o meno, ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2 – Aliquote e tariffe



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.
3. In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

Art. 3 – Efficacia delle delibere e dei regolamenti concernenti i tributi comunali

1. Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni con cui vengono approvate aliquote, canoni e tariffe devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate di competenza dell'Ente entro il termine di cui all'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli uffici competenti provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, da recepire in occasione della prima variazione utile.
3. Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la previsione dettata dall'art. 193, comma 3 D.Lgs. 267/2000, ove la modifica delle aliquote e delle tariffe avvenga entro il termine fissato per gli equilibri di bilancio.
4. In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo, salvo che, in sede di adozione, l'Amministrazione riconosca loro efficacia dalla data di esecutività della delibera, ai fini di garantire gli equilibri di bilancio.
5. Per acquisire efficacia, tutte le delibere tariffarie ed i regolamenti relativi alle entrate tributarie del Comune devono peraltro essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
6. Per i tributi comunali diversi dall'IMU, dall'imposta di soggiorno e dall'addizionale comunale I.R.P.E.F., le relative delibere tariffarie e regolamentari acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, a condizione che la stessa venga effettuata entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, affinché il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla loro pubblicazione entro i quindici giorni lavorativi successivi.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

7. I regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'Imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, nonché al contributo di soggiorno, hanno invece effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
8. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, fatti salvi eventuali rinvii di tale termine da parte della normativa primaria, si applicano i regolamenti e le aliquote/tariffe adottati nell'anno precedente.

Art. 4 – Rapporti con gli utenti

1. I rapporti con gli utenti dei servizi svolti dal Comune devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.
3. Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.
4. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
5. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.
6. È istituito il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi dovuti in autoliquidazione ed autoversamento.
7. Tale servizio provvede gratuitamente:
 - alla verifica del calcolo del tributo dovuto e della compilazione del modello di versamento;
 - al supporto alla compilazione della denuncia tributaria.
8. Le operazioni del servizio sono effettuate in base alle informazioni ed alla documentazione presentata dal contribuente, senza pertanto assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali errate imposizioni derivanti da mancate o errate informazioni fornite dal contribuente.
9. Per gli anni successivi al primo, il servizio provvederà ad informare il contribuente, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, del carico tributario dovuto, ove i cespiti assoggettabili siano rimasti invariati.

Art. 5 – Tutela dei dati personali

1. Le informazioni rese ai cittadini e l'utilizzo di qualsiasi dato relativo ai contribuenti/utenti sono assicurati nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – *General Data Protection Regulation*) a decorrere dal 25 maggio 2018.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

2. Il trattamento dei dati personali, conseguente all'attività svolta dagli Uffici comunali, deve essere effettuato esclusivamente al fine dello svolgimento delle attività istituzionali del Comune, come previsto per legge.
3. Nessun altro uso dei suddetti dati verrà effettuato dal Comune, che, agli effetti del D.Lgs. 196/2003, deve essere considerato unico titolare del trattamento in oggetto.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 D.Lgs. 196/2003, il trattamento di dati personali svolto da un Ente pubblico non economico non richiede il preventivo consenso espresso dall'interessato.

Art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

1. I regolamenti di ogni entrata possono individuare, in modo specifico e nel rispetto delle norme di legge primarie, particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale.
2. Al fine di supportare i soggetti in condizioni di oggettiva difficoltà economica, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni, sotto forma di riduzioni d'imposta o di riconoscimento di specifiche detrazioni, ove compatibili con le norme di legge primarie, nei limiti della disponibilità specificatamente individuata in bilancio.
3. La Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune.
4. Il riconoscimento del contributo compensativo può intervenire a seguito di apposita istanza presentata dal soggetto tenuto al pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuta al Comune, ovvero su iniziativa del competente Ufficio comunale, nel momento in cui sia in possesso dei dati necessari per quantificare il contributo da riconoscere e i presupposti per la sua erogazione.
5. L'erogazione del contributo verrà disposta al momento del versamento del saldo del tributo o dell'entrata patrimoniale dovuti al Comune, mediante conguaglio da operare direttamente nell'avviso di pagamento di ogni singola entrata, a seguito della verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate e/o delle annualità pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi.
6. Nel caso di tributi dovuti in autoliquidazione, l'erogazione del contributo avverrà a seguito dell'intervenuto versamento delle somme dovute dal contribuente per l'intero anno, fatta salva la possibilità per il contribuente di richiedere che il contributo venga compensato con la rata di acconto dovuta per l'anno successivo.
7. L'importo del contributo compensativo dovrà in ogni caso essere quantificato nei limiti della somma complessiva che verrà resa disponibile da parte del Comune, con possibilità che venga riconosciuto in quota percentuale, nell'ipotesi in cui i contributi richiesti/spettanti dovessero superare la disponibilità dell'Ente.
8. I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

entrata patrimoniale, in particolare a favore degli Enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nel momento in cui svolgano attività di natura non commerciale, fermo restando l'obbligo di dichiarare inizialmente la sussistenza dei requisiti per l'esenzione/agevolazione, con dichiarazione che rimarrà valida sino all'eventuale venir meno di tali requisiti.

Art. 7 – Posta elettronica certificata

1. In tutti i modelli di denuncia e dichiarazione predisposti dal Comune viene richiesto, come principale dato per le comunicazioni tra l'Ente ed il contribuente/utente, l'indirizzo di Posta elettronica certificata, con richiesta di autorizzazione all'utilizzo dello stesso per tutte le comunicazioni inviate da parte degli Uffici comunali, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. Nel caso di soggetto non obbligato ad iscriversi in un Pubblico registro il proprio indirizzo di posta elettronica, che abbia comunicato di volersi avvalere di un indirizzo intestato ad uno dei soggetti indicati nell'art. 7^{quater}, comma 6 D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, come modificato dal D.Lgs. 217/2017, prima di procedere all'utilizzo di tale indirizzo di posta elettronica certificata per notificare atti intestati al contribuente che abbia indicato di volersi avvalere di tale indirizzo, l'Ufficio competente dovrà acquisire l'autorizzazione dell'intestatario dello stesso indirizzo, anche ai sensi della disciplina sulla tutela dei dati personali dettata dal D.Lgs. 196/2003.
3. In mancanza di comunicazione di un indirizzo di Posta elettronica certificata da parte del contribuente/utente, prima di procedere alla trasmissione di qualsiasi documento/comunicazione che debba formare oggetto di comunicazione formale, ad eccezione degli avvisi di pagamento delle entrate non dovute in autoliquidazione, l'Ufficio competente dovrà verificare l'esistenza di un indirizzo di Posta elettronica certificata del contribuente/utente, da utilizzare ai fini dell'inoltro della relativa documentazione, con onere per l'Ufficio di verificare che l'indirizzo sia attivo e la relativa casella di posta non sia satura, così da garantire l'effettiva ricezione della comunicazione o del documento da parte del destinatario.

TITOLO II

GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

PARTE PRIMA

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8 – Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità, tenendo conto della disposizione dettata dall'art. 2 L.R. 6/2014, secondo cui le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- a) in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della stessa L.R. 6/2014;
 - b) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines;
 - c) in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali;
 - d) in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali.
2. Ferma restando l'attuazione di quanto disposto dall'art. 16 L.R. 6/2014 in relazione all'affidamento alle Unités dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali relativi all'attività di riscossione volontaria e di accertamento delle entrate comunali, tali funzioni sono comunque svolte dai Comuni in forma associata, nei termini dettati dall'art. 4 L.R. 6/2014, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).
 3. L'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali può essere affidata a Agenzia Entrate-Riscossione per il tramite della convenzione stipulata dal CELVA, ferma restando la possibilità per il Comune di affidare tale attività, singolarmente per ogni entrata ed a fronte della giustificazione della convenienza economica e procedurale, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate. Oltre alla gestione diretta, l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali può essere affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più tipologie di entrate tributarie e patrimoniali, ai soggetti indicati dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997, come attuati dal D.M. 11 settembre 2000 n. 289 e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse entrate.
 4. A fronte di quanto disposto dall'art. 2 D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in L. 1° dicembre 2016 n. 225, l'affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie del Comune e delle società dallo stesso partecipate può essere disposto a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale, ove l'affidamento abbia natura generale, ovvero a seguito dell'approvazione di apposita deliberazione di Giunta Comunale, ove l'affidamento abbia come oggetto un singolo ruolo.
 5. L'affidamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali a favore di un concessionario locale indicato dagli artt. 52, comma 5 e 53 D.lgs. 446/1997, anche ove disgiunto, deve necessariamente intervenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica stabiliti dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., fatta salva la possibilità di continuare ad affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 781 L. 160/2019, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risultava affidato il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
 6. A decorrere dall'entrata in vigore della disposizione dettata dall'art. 1, comma 807 L. 160/2019, anche lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento ed alla riscossione delle entrate locali può essere affidato esclusivamente a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1 D.lgs. 446/1997, che siano in possesso del capitale minimo previsto dalla stessa disposizione, che dovrà essere interamente versato in denaro o garantito tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria, nei termini stabiliti per legge.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

7. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente/utente rispetto agli oneri della riscossione che avrebbero potuto essere applicati in caso di affidamento ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, a fronte dell'utilizzo del ruolo coattivo, fatto salvo il recupero degli oneri di riscossione previsti per legge e delle spese sostenute dall'Ente per l'attività di riscossione coattiva/forzata, in caso di inadempimento del debitore.
8. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza.
9. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
10. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell'accertamento e della riscossione delle entrate.
11. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale relative all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l'assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell'Amministrazione.

Art. 9 – Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. È designato per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario Responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale relativa al tributo stesso. Allo stesso soggetto può essere attribuita la responsabilità di più tributi.
2. Il provvedimento di nomina del Funzionario Responsabile deve essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune, mentre – ai fini della sua validità ed efficacia – non è richiesta la comunicazione alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 6 L. 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell'ambito dello statuto dei diritti del contribuente.
4. In particolare, il Funzionario Responsabile:
 - a) cura tutte le attività relative alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione;
 - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente della riscossione o con il concessionario locale ed il controllo della gestione;
- g) all'occorrenza esercita il potere di autotutela;
- h) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

5. Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del gestore.

6. Il dirigente del Comune o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'Ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario comunale dall'art. 11 R.D. 639/1910, in tutto il territorio nazionale, in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'Ente o del soggetto affidatario dei servizi di accertamento e riscossione, fra persone che siano in possesso quanto meno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che abbiano superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

7. Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole relative al livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei contribuenti/utenti, prevedendo in particolare l'istituzione di uno specifico Ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 L. 212/2000.

Art. 10 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

- 1. Le attività organizzative e gestionali relative alle diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

PARTE SECONDA

LA RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 11 – Modalità di riscossione ordinaria delle entrate comunali

- 1. I tributi da corrispondere sia in autoliquidazione che a fronte dell'emissione di un avviso di pagamento da parte del Comune sono versati attraverso una delle seguenti modalità, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- tramite modello F/24 o bollettino di versamento intestato all'Agenzia delle Entrate, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale.
2. Le entrate non tributarie sono riscosse, in funzione di quanto stabilito nei singoli regolamenti e nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, in caso di esternalizzazione:
- tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
 - tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune ovvero alla tesoreria comunale;
 - tramite il sistema PagoPA, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), nei termini di attuazione e applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012.
3. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi, anche disgiunto, dell'attività di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle entrate, sia spontaneo che a seguito di ravvedimento operoso, dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, con obbligo per il Comune di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza.
4. È fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 3) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di riscossione delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.
5. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 790 L. 160/2019, il Comune – al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti – garantisce l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili.

6. Il tesoriere dell'Ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'Ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti.
7. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'Ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'Ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati.
8. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 255, comma 10 D.Lgs. 267/2000.
9. Eventuali contratti sottoscritti prima della modifica normativa che ha introdotto l'obbligo di riscossione diretta da parte del Comune devono intendersi modificati di imperio, a fronte dell'applicabilità della nuova normativa, senza necessità di espressa stipulazione di un nuovo contratto ad opera delle parti.
10. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.
11. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
12. L'arrotondamento si applica sull'importo totale dovuto e non invece, in caso di pagamento rateale, alle singole rate.
13. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
14. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
15. In deroga a quanto previsto al comma precedente, in relazione ai soli tributi dovuti non in autoliquidazione, ove il Comune abbia già provveduto all'approvazione delle tariffe/aliquote applicabili per l'anno in corso e le stesse siano già state pubblicate nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per garantire una maggiore economia dell'attività amministrativa ed un più semplice adempimento da parte dei contribuenti, la quantificazione del tributo dovuto potrà essere effettuata utilizzando le tariffe/aliquote già efficaci per l'anno in corso, anche per le scadenze di pagamento precedenti al 1° dicembre dell'anno.
16. In tale ipotesi, nel caso il pagamento venisse in ogni caso effettuato dal contribuente utilizzando le tariffe/aliquote dell'anno precedente, non si procederà all'irrogazione di sanzioni ove il versamento dovesse essere inferiore a quello dovuto sulla base delle tariffe vigenti nell'anno in corso.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Art. 12 – Scadenze di versamento dei tributi comunali

1. Le scadenze di versamento dei tributi non previste per legge sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, che rimarrà valida anche per gli anni successivi, sino al momento della sua espressa modifica.
2. Le scadenze fissate dalla Giunta con apposita deliberazione dovranno intendersi superate nel caso in cui, a livello normativo, ne dovessero essere fissate di diverse, salvo che quelle individuate dal Comune risultino più favorevoli ai contribuenti, ipotesi in cui – in applicazione di quanto disposto dall'art. 10 L. 212/2000 – il provvedimento comunale manterrà i propri effetti, anche in deroga alle previsioni statali, avendo creato un affidamento nei soggetti tenuti al pagamento delle entrate comunali.

Art. 13 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 5,00 per anno, fatti salvi gli specifici limiti inferiori previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti, in particolare per quanto riguarda le entrate calcolate su base giornaliera (TARI giornaliera e Canone Unico Patrimoniale per occupazioni temporanee), per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
2. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione, anche non consecutiva, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
4. Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

PARTE TERZA

L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 14 – Attività di controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Le attività di controllo e di accertamento delle entrate possono essere effettuate in proprio da parte dell'Ufficio competente, ovvero mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

previste nell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

3. La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e di accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

Art. 15 – Avviso bonario di liquidazione delle entrate tributarie

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il Funzionario Responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali, accedendo alla riduzione delle sanzioni irrogabili per le violazioni contestate, sulla base delle specifiche previsioni contenute nel regolamento comunale delle sanzioni tributarie in relazione all'acquiescenza, nel momento in cui proceda all'accettazione del provvedimento di contestazione predisposto dal Comune, rinunciando a proporre istanza di accertamento con adesione nei confronti dello stesso atto.
3. L'accettazione da parte del contribuente delle contestazioni sollevate da parte del Comune in sede di avviso bonario può determinare la riduzione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento delle imposte dovute, nei termini previsti dal vigente regolamento delle sanzioni tributarie, in applicazione dell'istituto dell'acquiescenza.

Art. 16 – Modalità di riscossione delle entrate comunali a seguito di accertamento

1. In ipotesi di affidamento a soggetti terzi dell'attività di accertamento dei tributi e di tutte le altre entrate comunali, il versamento delle somme dovute a seguito di tale attività dovrà essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune, anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune, ovvero ancora tramite il sistema *PagoPA*, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15, comma 5**bis** D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, con conseguente obbligo per l'Ufficio competente di procedere al riversamento al soggetto affidatario delle somme di sua competenza a fronte dell'attività svolta.
2. Anche in caso di riscossione a seguito di accertamento, è fatto espresso divieto, ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, di procedere all'incasso diretto delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, salvo che per quelli di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 3) D.Lgs. 446/1997, che – ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 786 L. 160/2019 – sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento delle entrate comunali a favore dello stesso soggetto sia intervenuto all'esito di procedura di evidenza pubblica.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 17 – Avvisi di accertamento esecutivi delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.
3. Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:
 - essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
 - se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
 - contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati;
 - contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, una volta decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, ove non sia intervenuto il pagamento delle somme dovute;
 - contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 19 dicembre 1997 n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni tributarie, evidenziando che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, la maggiore imposta accertata e gli interessi dovranno comunque essere versati in importo integrale, mentre, per quanto riguarda le relative sanzioni, gli importi dovuti a tale titolo dovranno essere versati ai sensi del disposto di cui all'art. 68 D.Lgs. 546/1992, nel modo seguente:
 - a) per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
 - b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
 - c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale;
 - d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
 - contenere l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata delle entrate non versate dal destinatario dell'atto. Nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, il Comune non avesse



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

individuato il soggetto affidatario dell'attività di riscossione coattiva/forzata delle entrate, dovrà essere indicato che la riscossione potrà essere effettuata in proprio dall'Ente impositore, ovvero mediante Agenzia delle Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997;

- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
 - contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.
5. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi provvedimenti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi atti di irrogazione delle sanzioni.

Art. 18 – Attività di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito, che deve risultare certo, liquido ed esigibile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Funzionario Responsabile del servizio/procedimento.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme aventi natura patrimoniale e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, nell'ambito di una specifica ingiunzione di pagamento formata ai sensi del R.D. 639/1910 e notificata al debitore mediante PEC, raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di notifica ai sensi dell'art. 14 L. 890/1982, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. L'accertamento contenuto nell'ingiunzione di pagamento in relazione alle entrate di natura patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, ovvero, in caso di tempestiva impugnazione avanti al Giudice Ordinario competente, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150. Tale atto deve altresì contenere l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva/forzata.
5. Anche gli atti di accertamento delle entrate patrimoniali devono contenere tutte le indicazioni formali previste per gli avvisi di accertamento di natura tributaria.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

6. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

PARTE QUARTA

LA RISCOSSIONE COATTIVA/FORZATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 19 – Riscossione coattiva/forzata delle entrate tributarie e non tributarie

1. Il soggetto affidatario dell'attività di riscossione procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.
2. Gli enti e i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997 si avvalgono per la riscossione delle entrate del Comune delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (fermo amministrativo, pignoramento diretto presso terzi e pignoramento immobiliare), con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48bis del medesimo decreto (Disposizioni sui pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni).
3. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto degli atti esecutivi notificati dal Comune, come trasmesso al soggetto legittimato alla riscossione, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesti la provenienza.
4. Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi a partire dal 1° gennaio 2020, una volta decorsi trenta giorni dal termine per la proposizione del ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento esecutivo tributario, ovvero dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione esecutiva relativa ad entrate di natura patrimoniale, la riscossione delle somme accertate viene affidata dal Comune al soggetto legittimato alla riscossione forzata (Agenzia Entrate-Riscossione o altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997), fatta salva la possibilità per il Comune di attivare la riscossione in proprio.
5. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta impugnazione, il Funzionario Responsabile valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avuto riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica, la riscossione delle somme indicate negli atti di cui ai commi precedenti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico ai soggetti legittimati alla riscossione coattiva/forzata anche prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, ridotto a 120 giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata direttamente dal Comune.
7. Il termine di sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, nonché, in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, o di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

8. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa, con raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
9. Tuttavia, ove il soggetto legittimato alla riscossione forzata, successivamente all'affidamento in carico dell'atto, venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione e non deve essere inviata l'informativa.
10. Per il recupero di importi fino a € 10.000,00, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il soggetto riscossore deve inviare un sollecito di pagamento per avvisare il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.
11. In deroga all'art. 1, comma 544 L. 228/2012, per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.
12. Decorso un anno dalla notifica degli atti esecutivi, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art 50 D.P.R. 602/1973.
13. Gli avvisi di accertamento di importo inferiore a € 10,00 non hanno efficacia esecutiva, salvo che vengano cumulati in diversi atti, che nella loro sommatoria superino tale importo.
14. La riscossione coattiva/forzata può essere eseguita, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, anche in relazione agli atti formali di richiesta di pagamento emessi dal Comune ai fini TARI a decorrere dal 1° gennaio 2020, ove gli stessi siano stati ritualmente notificati ai contribuenti, con indicazione della sanzione irrogata in caso di mancato tempestivo pagamento delle somme dovute e con specificazione della possibilità di proporre ricorso nei confronti dello stesso atto, con indicazione del Giudice competente a tale titolo.
15. Per gli atti di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali emessi fino al 31 dicembre 2019 che, pur essendo divenuti definitivi, non siano stati pagati da parte dei soggetti destinatari, la procedura di riscossione coattiva/forzata dovrà continuare ad essere preceduta dalla notifica della cartella esattoriale da ruolo coattivo, ovvero dall'ingiunzione fiscale emessa ai sensi del R.D. 639/1910, nel rispetto del termine di decadenza dettato dall'art. 1, comma 163 L. 296/2006.

Art. 20 – Costi del procedimento di riscossione coattiva/forzata mediante accertamento esecutivo

1. Ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021 n. 234, per i soli carichi affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dalla notifica, oltre all'importo dell'atto, non viene posto a carico del debitore alcun onere della riscossione, rimanendo applicabili i soli seguenti costi:
 - spese di notifica e delle successive fasi cautelari ed esecutive, come individuate rispettivamente dal D.M. Finanze del 12 settembre 2012 e dal D.M. Finanze 21 novembre 2000;
 - costo della notifica degli atti e costi per l'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai carichi affidati ad Agenzia Entrate-Riscossione sino al 31 dicembre 2021, nonché alle somme riscosse direttamente dal Comune o da altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, per i quali, oltre all'importo dell'atto ed ai costi di cui sopra, vengono posti a carico del debitore anche gli oneri di riscossione (costi di elaborazione e di notifica degli atti), pari rispettivamente al:
 - 3 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di € 300,00;
 - 6 per cento delle somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi), in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di € 600,00.
3. Gli oneri della riscossione individuati nel presente articolo si applicano, in caso di somme riscosse direttamente dal Comune o da altro concessionario locale iscritto all'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, anche in relazione alle ingiunzioni previste dal R.D. 639/1910, emesse in relazione ad avvisi di accertamento notificati fino al 31 dicembre 2019.
4. In attesa dell'approvazione degli appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 1, comma 806 L. 160/2019, il Comune è tenuto a controllare il rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, la validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché le condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997.
5. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste direttamente dal Comune o da parte del soggetto legittimato alla riscossione forzata per conto dell'Ente locale in esenzione da ogni tributo e diritto.
6. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al Comune o al soggetto legittimato alla riscossione forzata per conto dell'Ente locale l'elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
7. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al Comune o al soggetto legittimato alla riscossione forzata per conto dell'Ente locale le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'art. 79, comma 2 D.P.R. 602/1973.
8. I contenuti delle norme vigenti riferite agli agenti della riscossione si intendono applicabili, sin dalla data di entrata in vigore delle stesse norme, anche alle attività svolte in regime di concessione per conto degli Enti Locali, il cui ramo d'azienda è stato trasferito ai sensi dell'art. 3, comma 24, lett. b) D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005.

Art. 21 – Ingiunzioni emesse in relazione ad atti notificati prima del 2020

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui all'art. 1,



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

comma 792, lett. a) L. 160/2019, come ripresi nel presente regolamento, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

PARTE QUINTA

NORME GENERALI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Art. 22 – Notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento e di riscossione delle entrate comunali

1. Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante Posta elettronica certificata, all'indirizzo estratto dall'indice nazionale INI-PEC, nei casi espressamente previsti dall'art. 7^{quater} D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016, ovvero ancora a mani del solo destinatario dell'atto o del suo rappresentante legale, presso gli uffici comunali competenti, direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune.
2. In caso di notifica a mezzo Posta elettronica certificata effettuata direttamente da parte del personale dell'Ufficio tributi, ovvero tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune, il soggetto che sottoscrive la notifica è tenuto ad attestare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., che l'atto notificato è copia conforme all'originale da cui è stato estratto.
3. In tutti i casi in cui possa essere utilizzata ai sensi di legge, la notifica a mezzo Posta elettronica certificata costituisce, per ragioni di economicità, di tempestività e di certezza del procedimento di consegna nei confronti del destinatario, la forma prioritaria da utilizzare da parte dell'Ufficio accertatore.
4. Gli avvisi di accertamento notificati a mezzo Posta elettronica certificata possono essere sottoscritti:
 - mediante firma autografa, nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .pdfa non modificabile;
 - mediante firma digitale, nel caso di notifica di un documento nativo digitale, da allegare alla comunicazione inviata via PEC in formato .p7m;
 - mediante firma a stampa, nei casi previsti dall'art. 1, comma 87 L. 549/1995, riportando, a pena di nullità, nelle premesse dell'atto i riferimenti del provvedimento di nomina del soggetto firmatario ed allegando alla comunicazione inviata via PEC, sia nel caso di notifica di un documento nativo cartaceo che di un documento nativo digitale, l'atto in formato .pdfa non modificabile.

Art. 23 – Ripetibilità delle spese di notifica

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dal D.M. Finanze 12 settembre 2012 e successive modificazioni, così come recepiti con apposito provvedimento del Comune.

2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal Comune.
3. Nessuna spesa o diritto di notifica verrà applicata nei confronti dei contribuenti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), che richiederanno o accetteranno che la notifica venga effettuata a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 24 – Compensazione

1. La compensazione delle somme dovute al Comune con crediti vantati nei confronti di altri Enti è ammessa sulla base di quanto previsto da apposite norme di legge ed è effettuata con le modalità previste da tali norme.
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 49bis D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, come modificato dall'art. 3, comma 2 D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, tutti i soggetti titolari di partita I.V.A. che intendono effettuare qualunque compensazione orizzontale, anche parziale, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
3. Tuttavia, ove il Comune non abbia stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la compensazione delle proprie entrate con crediti vantati nei confronti di altri Enti, nell'ipotesi in cui il versamento effettuato dal contribuente tramite compensazione non venisse correttamente accreditato al Comune, il versamento verrà considerato omesso per la parte d'imposta non pervenuta al Comune, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi, fatto salvo l'onere anche per il Comune di attivarsi preventivamente presso l'Agenzia delle Entrate o l'Ente cui il versamento sia stato erroneamente riversato per recuperare l'importo versato a suo favore.
4. È altresì ammessa la compensazione di crediti vantati dal contribuente nei confronti del Comune, esclusivamente tra somme relative alla medesima entrata o, comunque, che abbiano lo stesso presupposto nella determinazione delle somme dovute al Comune.
5. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli, presentando apposito atto di adesione al Comune, ovvero gli stessi siano divenuti definitivi.
6. Gli interessi sulla somma da portare in compensazione, quando dovuti, vengono calcolati sino alla data in cui il Comune abbia comunicato al contribuente il diritto al rimborso, ovvero questi abbia presentato istanza di rimborso al Comune.
7. Il contribuente, qualora intenda provvedere alla compensazione nei termini di versamento del tributo, senza che in tal senso sia intervenuta alcuna preventiva comunicazione con il Comune, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, anche se relative agli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

8. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro il termine di scadenza del pagamento, pena la decadenza dal diritto alla compensazione, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - l'ammontare del tributo dovuto prima della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta e per tributo.
9. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
10. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
11. Le dichiarazioni di compensazione sono indirizzate al Funzionario Responsabile del tributo sul quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al funzionario competente.

Art. 25 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. In deroga all'art. 1, comma 796 L. 160/2019, il Comune può, con deliberazione di Giunta Comunale, prevedere che i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possano essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali o di situazioni di emergenza sanitaria, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco e poi recepito dalla Giunta Comunale.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente o dai suoi rappresentanti, con impegno a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
4. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla adeguata dimostrazione di un oggettivo stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:
 - a. trattandosi di persona fisica, ove il richiedente presenti idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE);
 - b. trattandosi di impresa, persona giuridica o di soggetto esercente lavoro autonomo, ove venga comprovato uno grave stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.
5. Ogni domanda di rateizzo può riguardare solo annualità pregresse (restando escluse dalla rateazione le annualità in corso) e può arrivare ad un massimo di trentasei rate (sessanta rate per importi superiori a



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

€ 7.000,00), secondo lo schema seguente, da comprovarsi preventivamente da parte del debitore con la produzione della relativa documentazione reddituale:

PERSONE FISICHE	DITTE INDIVIDUALI	ALTRI SOGGETTI (es. società di persone o di capitali, cooperative, associazioni, enti ecclesiastici, condomini ecc...)
<p><u>Per piani rateali non eccedenti le 6 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione. <p><u>Per piani rateali eccedenti le 6 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Indicatore situazione economica (I.S.E.E.) inferiore a euro 26.000,00.	<p><u>Per piani rateali non eccedenti le 12 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione. <p><u>Per piani rateali eccedenti le 12 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Indicatore situazione economica (I.S.E.E.) inferiore a euro 26.000,00.	<p><u>Per piani rateali non eccedenti le 12 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">concessione SENZA necessità di presentare alcuna documentazione. <p><u>Per piani rateali eccedenti le 12 rate mensili:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Attestazione parametri, compilando il modello All.1 (*), redatta da professionista iscritto all'albo (ragioniere, dottore commercialista, avvocato, revisori dei conti, consulenti)

(*) parametri: Indice di liquidità: $\frac{\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita}}{\text{passivo corrente}}$: esso deve essere inferiore a 1. Indice alfa: $\frac{\text{importo del debito complessivo, comprensivo degli interessi, spese dovute}}{\text{totale valore ricavi e proventi}} \times 100$: esso deve essere superiore a 10.

- La rateazione è concessa per importi superiori a 200,00 euro con rata minima mensile a partire da 50,00 euro.
- In caso di presentazione di documentazione reddituale non veritiera, ovvero di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato, con conseguente diritto del Comune di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
- Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 7.000,00, l'Ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria rilasciata da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
- La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

9. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
10. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
11. Dopo avere ricevuto la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione.
12. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Art. 26 – Interessi sulle entrate locali

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 13 maggio 1999 n. 133 e dell'art. 1, comma 165 L. 27 dicembre 2006 n. 296, la misura degli interessi per l'accertamento, la sospensione e la dilazione di pagamento dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dell'Ente è stabilita in importo pari al tasso legale vigente, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 codice civile e da applicarsi in ragione giornaliera, a decorrere dal giorno di scadenza in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 27 – Interessi moratori

1. Nel caso la riscossione sia affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso nei confronti dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate tributarie, ovvero a quello successivo al decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, le somme richieste verranno maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 30 D.P.R. 602/1973, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi.
2. In caso di riscossione da parte del Comune o di soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997, sulle somme dovute, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, verranno applicati, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 cod. civ., maggiorato di due punti percentuali, da applicarsi in ragione giornaliera.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 28 – Rimborsi

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.
2. Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Nell'istanza di rimborso, il contribuente dovrà indicare il proprio codice IBAN, al fine di agevolare l'ufficio competente nell'emissione del relativo pagamento, che verrà effettuato prioritariamente mediante bonifico e, solo ove il richiedente non abbia la disponibilità di un conto corrente, mediante emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Nell'evasione delle istanze di rimborso verrà accordata priorità a quelle presentate mediante Posta elettronica certificata e che riportino l'indicazione del codice IBAN del contribuente sul quale effettuare il relativo pagamento, ove l'istanza di rimborso risulti fondata.
5. Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.
6. Il Funzionario Responsabile dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
7. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
8. Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.
9. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a € 5,00 per anno.

Art. 29 – Versamento di somme a Comune diverso dal destinatario

1. Nell'ipotesi di versamenti di tributi indirizzati per errore al Comune, l'Ufficio competente – previa acquisizione, da parte del contribuente che abbia provveduto all'indebito versamento, delle indicazioni



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

dell'Ente a favore del quale il pagamento avrebbe dovuto essere destinato – procede al riversamento delle somme a favore dello stesso Ente, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., senza riconoscere interessi sull'imposta indebitamente percepita.

2. In caso di richiesta di rimborso da parte del contribuente delle somme erroneamente versate al Comune, il provvedimento di rimborso potrà essere disposto previa acquisizione, da parte del richiedente, di una dichiarazione in cui si attesti che il versamento è stato eseguito per errore materiale e che non sussistono esposizioni nei confronti di altri Comuni a cui lo stesso versamento avrebbe potuto essere indirizzato.

Art. 30 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio.
2. I crediti sopracitati sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.
3. Prima dello scadere del termine prescrizionale, il Funzionario Responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolubile e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono reiscritte a ruolo purché le stesse siano di importo superiore ad € 50,00 per anno.
4. Per i crediti di incerta riscossione la Giunta comunale, su motivata e documentata proposta del responsabile del servizio, può disporre, con propria deliberazione, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.
5. L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.
6. L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 600,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

Art. 31 – Contrasto all'evasione dei tributi locali

1. In relazione al disposto di cui all'art. 15^{ter} D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58, il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, concernenti attività commerciali o produttive, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

2. Sono ugualmente soggette a tale verifica le segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive, con possibilità per l'Ufficio competente alla loro autorizzazione di interrompere il relativo termine, ove venga verificato il mancato regolare pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente.
3. In caso di reiterati e gravi inadempimenti nel pagamento dei tributi locali, può essere disposta, con apposito provvedimento emesso su segnalazione dell'Ufficio Tributi, la sospensione e, nei casi di inadempimenti di assoluta gravità, come individuati e graduati con apposito provvedimento di Giunta, anche la revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni, concernenti attività commerciali o produttive, previo preavviso da notificare al debitore almeno trenta giorni prima dell'adozione del relativo provvedimento, con invito a regolarizzare la propria situazione tributaria.
4. Per regolarità del pagamento dei tributi locali deve intendersi l'assenza di atti di accertamento o di riscossione che siano stati emessi nei confronti del soggetto richiedente e che siano divenuti definitivi, anche a seguito di impugnazione, ma che, al momento della verifica, non siano stati correttamente pagati dal contribuente, salvo che non siano ancora decorsi i termini per il versamento delle somme dovute.
5. Non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di istanze di rateizzazione delle somme dovute a titolo definitivo, salvo che la rateizzazione non sia stata rispettata, con mancato versamento di oltre due rate anche non consecutive.
6. Allo stesso modo, non costituisce irregolarità nel pagamento dei tributi locali la presentazione di ricorsi nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune, ove il relativo giudizio sia ancora pendente, salvo che il contribuente non abbia provveduto al versamento delle somme richieste dal Comune a seguito di rigetto dell'istanza di sospensione degli effetti degli atti impugnati.
7. Nel caso venga accertata l'irregolarità nel pagamento dei tributi locali da parte del soggetto richiedente, la definizione di tale debito potrà intervenire anche a seguito di compensazione con eventuali rimborsi dovuti al contribuente in relazione ad altre entrate tributarie, che siano stati accertati a titolo definitivo, nei limiti previsti nel presente regolamento, salva diversa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.
8. In caso di svolgimento di attività di accertamento complesse, che possano coinvolgere più Uffici, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali e il rilascio della relativa attestazione compete in ogni caso all'Ufficio Tributi.
9. La disciplina delle modalità di svolgimento dell'attività di verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali è rimessa alla Giunta Comunale, cui compete l'adozione dei provvedimenti finalizzati a disciplinare l'attività degli Uffici, nonché le forme con cui l'esito dell'attività di controllo dovrà essere comunicata ai contribuenti interessati.
10. Nell'ipotesi in cui l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie del Comune sia stata affidata ad un soggetto esterno al Comune, la verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali dovrà essere effettuata dal soggetto affidatario, che dovrà relazionarsi con i singoli Uffici interessati e trasmettere all'Ufficio Tributi l'esito di tale controllo entro un termine compatibile con il rilascio del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica, che dovrà in ogni caso essere sottoscritto e notificato da parte del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

Art. 32 – Potenziamento degli Uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente

1. Per quanto attiene al potenziamento degli uffici Entrate Comunali e incentivo al personale dipendente si rimanda al regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 novembre 2020.

TITOLO III

STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

PARTE PRIMA

MEDIAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 33 – Costituzione in giudizio del Comune

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3bis D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Analogo provvedimento deve essere adottato per autorizzare la costituzione in giudizio del Comune in contenziosi relativi alla riscossione di entrate di natura non tributaria di competenza dell'Ente.
3. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile od altro dipendente.
4. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
5. L'attività di gestione del contenzioso può essere effettuata in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
6. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
7. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
8. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 34 – Procedura di reclamo/mediazione

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17bis D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto diverso ed autonomo rispetto a quello che ha curato l'istruttoria dell'atto oggetto di reclamo, nominato con apposito decreto sindacale tra soggetti interni all'Amministrazione che siano dotati di specifiche competenze in materia tributaria.
2. Il decreto sindacale di nomina deve individuare anche un soggetto supplente nella funzione di mediatore comunale, nel caso di impossibilità per il soggetto nominato in via principale di gestire la procedura di mediazione.
3. Il Sindaco può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.
4. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di quindici giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente.
5. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
6. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
7. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui il diniego dovrà essere formalmente notificato.
8. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
9. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

10. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
11. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
12. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
13. Nelle controversie aventi per oggetto esclusivamente questioni di diritto, ove la posizione delle parti non appaia conciliabile ed il mediatore ritenga corretta la posizione assunta dall'Ufficio, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, il mediatore, dando atto di tali presupposti, può decidere di rigettare il reclamo senza dare luogo a convocazione del contribuente, notificando a quest'ultimo un provvedimento in ogni caso motivato.
14. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
15. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
16. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
17. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.
18. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

PARTE SECONDA

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE

Art. 35– Contraddittorio endoprocedimentale



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

1. In relazione all'istituto del contraddittorio endoprocedimentale, è rimessa alla Giunta Comunale la potestà di individuare le fattispecie in cui risulta necessario attivare il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento di accertamento, con particolare riferimento alle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, ovvero in relazione ad avvisi di accertamento che superino una determinata soglia di valore, con possibilità di stabilire un importo al di sotto del quale il contraddittorio non dovrà essere attivato nemmeno nelle ipotesi in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, per garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate.
2. Nelle fattispecie in cui la base imponibile non sia determinabile in modo univoco, al fine di garantire l'economicità dell'azione amministrativa di accertamento delle entrate, l'Ufficio Tributi, prima di emettere un avviso di accertamento, è tenuto a notificare un invito a comparire nei confronti del contribuente o dei suoi rappresentanti, per dare avvio al procedimento di definizione preventiva dell'accertamento.
3. Il contraddittorio endoprocedimentale non si applica nei casi in cui l'attività di verifica sia stata effettuata in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque consegnato in copia a questi ultimi.
4. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica preventiva, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dall'Ufficio, termine entro il quale l'avviso di accertamento non può essere emanato, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
5. Qualora tra la data di comparizione di cui al comma precedente e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
6. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma precedente tutti gli avvisi di accertamento che presuppongano di fatto un'attività di liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti, in assenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006.
7. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio anche tutti gli avvisi di accertamento emessi per contestare un'omessa presentazione di una dichiarazione, ove il recupero dell'imposta dovuta sia comunque basato su dati catastali definitivi, ovvero su banche dati fornite da altri Enti Pubblici, ovvero ancora su dichiarazioni presentate da precedenti soggetti passivi in relazione agli stessi immobili oggetto di accertamento, ove tali dati possano ritenersi preventivamente conosciuti da parte del soggetto accertato.
8. Allo stesso modo, sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio gli atti di irrogazione delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo versamento, anche ove gli stessi costituiscano atti di recupero della



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

maggior sanzione dovuta, a fronte del mancato riconoscimento dei termini per l'esecuzione di un ravvedimento operoso.

9. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
10. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire.
11. Al di fuori dei casi di urgenza o di pericolo per la riscossione, il mancato avvio del contraddittorio mediante invito da parte dell'Ufficio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento solo qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente possa dimostrare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

PARTE TERZA

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è confermato nel Comune di Pont-Saint-Martin l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato.

Art. 37 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, che siano conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, ove comporti il soddisfacimento dell'intera obbligazione tributaria oggetto di accertamento, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «di diritto» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo– benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere–dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 38 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 39 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
2. La lettera–invito dovrà contenere:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;
 - i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
 - l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 40 – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.
2. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.
3. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
4. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina la riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Art. 41 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito a comparire da parte del Comune, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale, ovvero alla presentazione di reclamo – mediazione nei confronti del Comune, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso o la presentazione di reclamo comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell'istanza stessa, sia i termini per l'impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente, formula l'invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 42 – Comparizione del contribuente

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione viene dato atto in apposito verbale redatto da parte del Funzionario incaricato del procedimento.
2. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, potranno essere prese in considerazione solo se avanzate entro un termine congruo e compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
3. La mancata comparizione del contribuente, senza giustificato motivo, nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 43 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare il verbale di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del servizio.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 44 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.
2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 45 – Effetti della definizione



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 46 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse da tale riduzione.
3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

PARTE QUARTA

AUTOTUTELA

Art. 47 – Oggetto e scopo dell'autotutela

1. Nell'ambito del potere di autotutela di cui alla L. 18 febbraio 1999 n. 28, il Comune, tramite provvedimento motivato adottato dal Funzionario responsabile, può riformare o annullare, in tutto o in parte, senza che vi sia necessità di istanza di parte, un proprio provvedimento ritenuto illegittimo o errato, ovvero procedere alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

2. Il provvedimento di autotutela può essere adottato anche in pendenza di giudizio, ove possibile previa definizione con il contribuente della rinuncia al ricorso a spese di lite compensate, ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso avanti al Giudice Tributario competente, fermo restando che, in quest'ultimo caso, l'esercizio del potere di autotutela deve tenere conto della necessità di non arrecare al Comune un danno patrimoniale ingente.
3. La presentazione di un'istanza di annullamento o di revisione in autotutela di un provvedimento impositivo autonomamente impugnabile ed idoneo a divenire titolo esecutivo, anche ove determini in via istruttoria la sospensione da parte dell'Ufficio del relativo provvedimento, non comporta l'interruzione dei termini per proporre ricorso nei confronti dell'atto notificato dal Comune.

Art. 48 – Richiesta del contribuente

1. Le richieste di annullamento o di rinuncia all'imposizione presentate dai contribuenti, redatte in carta libera, devono essere motivate ed indirizzate all'ufficio del Comune che ha emesso l'atto di cui si chiede l'annullamento o che ha attivato il procedimento di accertamento.
2. Le richieste di cui al comma precedente non comportano tuttavia il dovere da parte dell'ufficio di riesaminare il provvedimento emesso o di interrompere ogni attività di accertamento già iniziata, costituendo l'autotutela una facoltà rimessa all'ufficio dell'Ente impositore.
3. Nel caso in cui la richiesta sia stata inviata ad un ufficio o ad un soggetto diverso da quello competente, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza provvederà a trasmetterla all'ufficio competente.

Art. 49 – Annullamento dell'atto amministrativo

1. L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile del procedimento di riesame individui uno dei seguenti vizi di legittimità:
 - errore di persone;
 - evidente errore logico o di calcolo
 - errore sul presupposto dell'imposta o della tassa
 - doppia imposizione
 - mancata considerazione di pagamenti di imposte o tasse, regolarmente eseguiti
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 50 – Rinuncia all'imposizione

1. Il Comune può rinunciare all'imposizione, qualora durante l'attività di accertamento venga riscontrata la sussistenza di uno dei vizi individuati, a titolo esemplificativo, nell'articolo precedente.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

2. Se, durante l'esplicazione dell'attività di accertamento, l'ufficio tributi del Comune abbia proceduto a compiere ispezioni o verifiche presso il contribuente o abbia inviato a quest'ultimo questionari, invitandolo ad esibire documenti o, comunque, in ogni ipotesi in cui lo abbia portato a conoscenza dell'inizio di un'attività di accertamento nei suoi confronti, la rinuncia all'imposizione deve essere formalmente comunicata al contribuente.

Art. 51 – Revoca dell'atto amministrativo

1. Se l'atto amministrativo non è ancora divenuto definitivo e non sussistono i vizi che possono determinarne l'annullamento ai sensi del presente regolamento, il Funzionario responsabile del tributo può comunque revocare tale atto per motivi di opportunità, quando:
 - i costi amministrativi connessi all'attività di accertamento, di riscossione e di difesa delle pretese tributarie siano simili o superiori all'importo del tributo, delle sanzioni e degli altri eventuali oneri accessori richiesti, fatta salva l'ipotesi in cui dall'esito positivo dell'attività di accertamento dipenda anche la definizione di altre posizioni analoghe o basate sulla medesima fattispecie impositiva;
 - vi sia un indirizzo giurisprudenziale sufficientemente consolidato in materia, che sia orientato in modo contrario alle pretese avanzate dal Comune, tanto da far presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

Art. 52 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 53 – Conclusione del procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame del provvedimento amministrativo, ove non venga archiviato a seguito di rigetto dell'istanza, in ogni caso da comunicare al contribuente con atto formale, si conclude con l'emissione dell'atto di annullamento o di revoca, che deve essere adeguatamente motivato.

Art. 54 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

- f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
 3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
 4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.
 5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

PARTE QUINTA

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 55 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Con il ravvedimento operoso, il contribuente provvede di propria iniziativa a regolarizzare le violazioni commesse, avvalendosi della riduzione delle sanzioni previste per legge, come indicate nei commi seguenti.
3. In ogni caso, in espressa deroga ad ogni previsione normativa primaria, la regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
4. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLÉE D'AOSTE

5. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 del D.lgs. 472/1997, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
- a) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - d) ad un settimo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre tre anni dall'omissione o dall'errore.
6. Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.
7. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
8. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

Art. 56 – Ravvedimento operoso parziale

1. Nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 446/1997, viene introdotto l'istituto del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13bis, comma 1 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.
2. Il contribuente può accedere a tale istituto anche nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata in momenti diversi, a fronte di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi prima di procedere al primo versamento in regolarizzazione, nella quale dovranno essere indicati i termini in cui verrà effettuato il pagamento delle somme dovute.
3. Nel caso di pagamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
4. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.

PARTE SESTA

INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 67 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nella presente sezione sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 58 – Modalità applicative dell'interpello

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria o patrimoniale, ovvero con riferimento alle modalità applicative dei regolamenti comunali, il contribuente può presentare all'Amministrazione comunale istanze, debitamente documentate, dirette a chiarire il significato e la portata applicativa di una disposizione applicabile nei suoi confronti, con riferimento a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione stessa, esponendo il caso concreto e specifico.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione abbia compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati con le forme previste per legge.



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

3. L'amministrazione comunale invia al contribuente risposta scritta e motivata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.
4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti previsti dall'art. 11 L. 212/2000, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni ed i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
5. La risposta resa dall'Amministrazione è vincolante per quest'ultima nei confronti del richiedente, o suoi aventi causa, con specifico riferimento al caso oggetto di interpello; qualsiasi atto dell'Amministrazione o di terzi gestori emanato in violazione o difformità del contenuto della risposta è nullo.
6. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione dell'interpretazione ovvero da diverso indirizzo giurisprudenziale dovrà essere notificato al richiedente e consentirà l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento limitatamente alle irregolarità commesse successivamente alla data di ricevimento dello stesso parere da parte del contribuente.
7. Qualora l'Amministrazione non invii alcuna risposta al richiedente entro novanta giorni dalla istanza, o dal deposito di documentazione o informazioni integrative eventualmente richieste dall'ufficio all'interessato, si intende che essa concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
8. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'Amministrazione chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata ed il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.
9. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
10. La presentazione dell'istanza di cui al presente articolo non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
11. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto dall'Amministrazione comunale la risposta prevista dal presente articolo.

PARTE SETTIMA

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 59 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.



**COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA**

**COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE**

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza). - 1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».

«Art. 48bis (Conciliazione in udienza). - 1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere».

«Art. 48ter (Definizione e pagamento delle somme dovute). 1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48bis.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218».



COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE PONT-SAINT-MARTIN
VALLEE D'AOSTE

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 60 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.
3. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2022, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma *sexiesdecies* D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).